

COMUNE DI GARGALLO
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)

Valutazione rischio impatto WHISTLEBLOWING
Comune di GARGALLO

- **Ente:** Comune di GARGALLO
- **Titolare:** SINDACO LUIGI GIULIO GUIDETTI
- **Responsabile Trattamento Dati:** Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) ANNA LAURA NAPOLITANO
- **Responsabile Protezione Dati:** GIANZIA MASI

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE.....	3
DEFINIZIONI.....	3
PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA	4
Canale interno	6
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE.....	8
DURATA DEL TRATTAMENTO	9
DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO	9
MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO	9
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY.....	9
Mancata protezione dei dati, Integrità dei dati (alterazione, modifica)	9
Riservatezza dei dati (accesso abusivo, trattamento non conforme).....	10
VALUTAZIONE DELLE MINACCE.....	11
Piano d'azione.....	11
RISULTANZE DI SINTESI	12
Parere del DPO/RPD:	12
CONCLUSIONI.....	12

-

INTRODUZIONE

L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd . Whistleblower) introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing prefiggendosi di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso .

L'ANAC con la determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, ha adottato delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) che prevedono procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni anche informatiche e che promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In ottemperanza alle suddette linee guida si è dotata di un modello gestionale informatizzato idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante descritto nell'apposito sito.

La procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (Cd . Whistleblower) , che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso . La procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo la definizione fornita da "Trasparency International Italia " , il segnalante (cd Wistleblower) è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione , egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità .

La procedura mira a dare al dipendente chiare e certe indicazioni operative circa :

- Il destinatario della segnalazione
- I contenuti necessari, da svilupparsi all'interno della modulistica preimpostata da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell'area dedicata alla amministrazione trasparente.
- Le forme di tutela del cd wistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commette un illecito

Con il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 Dlgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

DEFINIZIONI

Probabilità: valutazione della frequenza con la quale si verifica una minaccia funzionalmente alle vulnerabilità presenti e delle eventuali misure di contenimento adottate;

Impatto: rappresentazione del grado di gravità dell'incidente che comporta compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei trattamenti e dei dati ad essi relativi;

Minaccia: evento potenziale, cagionato ovvero accidentale, che comporterebbe il danno all'interessato;

Vulnerabilità: elemento di debolezza presente all'interno del sistema informativo o informatico sfruttabile dalla minaccia per la produzione del danno;

Contromisure: soluzioni organizzative, tecnologiche o procedurali finalizzate alla diminuzione del rischio;

Whistleblower: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA

La presente valutazione viene svolta in conformità alle disposizioni del reg. UE 2016/679 e da quelle contenute dal D.Lgs.n.196/2003 così come modificate dal D.Lgs. n.101/2018.

L'art. 35 del Reg. UE 2016/679 prevede lo svolgimento della DPIA il cui contenuto minimo deve essere (par.7 art.35)

1. descrizione dei trattamenti previsti, delle loro finalità incluso l'interesse legittimo del Titolare, ove applicabile ai trattamenti da eseguirsi;
2. valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti eseguiti in relazione alle finalità perseguite;
3. valutazione dei rischi per le libertà ed i diritti degli interessati;
4. misure previste/approntate per le prevenzioni dei rischi

La presente valutazione viene svolta dal Titolare del trattamento del Comune di GARGALLO, il Sindaco pro tempore Luigi Giulio Guidetti con il supporto del Responsabile per la Protezione Dati del Comune di GARGALLO, Gianzia Masi e si riferisce alla valutazione dei rischi in cui potrebbero incorrere le libertà ed i diritti dei cittadini nel corso dell'utilizzazione da parte del Comune per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)

AMBITO DEI TRATTAMENTI E TRATTAMENTI ESEGUITI

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di GARGALLO esegue per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, perseguono le seguenti finalità:

- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;

L'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) eseguita dal Comune di GARGALLO è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis 1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Art. 54 bis: "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'ufficio di riferimento, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

La liceità del trattamento è data dall'art. 6 par. 1 del GDPR, in quanto "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".

La base giuridica del trattamento è costituita da

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- Provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Il dipendente dell'amministrazione
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti Comunali
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del Comune
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune

Quando si può segnalare?

A) quando il rapporto giuridico è in corso;

B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

C) durante il periodo di prova;

D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistono in:


Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

Violazioni di disposizioni normative europee

- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.



La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida

«Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente»

- ❖ Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.
- ❖ Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
- ❖ I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti :

- Canale interno
- Canale esterno (gestito da A.N.AC)
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La **scelta del canale di segnalazione** non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Nell'ambito della presente valutazione si analizzerà solo il canale interno.

Canale interno

- ❖ «I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

❖ **La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona** o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

❖ I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna.

❖ I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore

Il sistema di protezione contemplato dal decreto

MISURE di SOSTEGNO

LIMITAZIONI della RESPONSABILITÀ


Protezione dalle RITORSIONI

TUTELA della RISERVATEZZA

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA



«L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:

«I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

❖ È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

❖ Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

❖ È inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

Protezione dalle ritorsioni

➤ La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac;

- Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto o
 - relative alla tutela del diritto d'autore o
 - alla protezione dei dati personali ovvero
 - riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
-
- La scriminante penale opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».
 - Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
 - Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune commesse dai soggetti (segnalati) che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti e/o azioni necessarie.

Base giuridica del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e, in particolare, dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), si precisa che:

- il **trattamento dei dati "comuni"** si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il **trattamento di dati "particolari"** si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al RPCT del Comune (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs.196/2003);
- il **trattamento di dati relativi a condanne penali e reati**, tenuto conto di quanto disposto dall'art.10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT del Comune (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR a art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE

Gli strumenti adottati per l'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti sono individuati nella Procedura che si allega al DPIA

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati segnalati sarà conservato ai fini dello svolgimento delle indagini e di tutte le attività relative conseguenti.

DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO

I dati interessati dal trattamento utilizzati dal Comune di GARGALLO sono quelli relativi al denunciante ed a quelli inseriti nella denuncia

MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO

1. LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ: il trattamento dei dati acquisiti dal Comune di GARGALLO avverrà per le finalità che sono espressamente manifestate nelle informative, nella specifica procedura ed in tutti gli altri atti e documenti in cui verranno successivamente rappresentate e ciò in ossequio all'art.5 comma 1 lett.b del Regolamento UE 2016/679;
2. MINIMIZZAZIONE DEI DATI: saranno trattati solo ed esclusivamente i dati personali necessari e sufficienti per il raggiungimento delle finalità alla base del trattamento così come previsto dall'art.5 comma 1 lett.c del predetto Regolamento europeo;
3. ESATTEZZA DEI DATI: i dati trattati sono esatti, ove necessario, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) procederà ad eventuale rivisitazione ed aggiornamento;
4. PREVISIONE DI UNA DURATA DELLA CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati per un periodo sufficiente all'analisi della denuncia e relativi sviluppi giuridici
5. INFORMATIVA: informativa presente sul sito del Comune di GARGALLO ,
6. REGOLAMENTI E DISCIPLINARI D'USO: tra le misure giuridiche di contenimento, è stata redatta **procedura specifica Comunale** adatto ed idoneo a gestire i casi di whistleblowing
7. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Titolare ha provveduto con apposito atto formale alla designazione del Responsabile del Trattamento Dati nella figura del Responsabile dell'Anticorruzione
8. REVISIONE RISULTANZE DPIA: La DPIA verrà svolta in caso di modifiche o interpretazioni normative così da garantire la migliore aderenza e più idonea del sistema alle esigenze di tutela dei dati personali degli interessati nel rispetto delle finalità prefissate ed istituzionali del Comune di GARGALLO .

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY

Per la valutazione dell'impatto del trattamento dei dati dell'interessato sulle libertà ed i diritti del medesimo, si è partiti dai contenuti (criteri) del Registro dei trattamenti e linee dpia Garante trattamento dati Francese

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di GARGALLO esegue, perseguono le seguenti finalità:

- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;

L'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) eseguita dal Comune di GARGALLO è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

Quali sono i soggetti coinvolti e le responsabilità connesse al trattamento?

I soggetti coinvolti nell'attività di trattamento sono:

- a) il responsabile anticorruzione
- c) eventuali incaricati dal Responsabile dell'anticorruzione

Misure a tutela dei diritti degli interessati

In ottemperanza al decreto legislativo 24/2023 **è previsto un sistema di protezione contemplato dal decreto stesso**

Rischi

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Rischio di ritorsioni nei confronti del denunciante

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?**1 MANCATA PROTEZIONE DEI DATI DEL DENUNCIANTE**

- **Quali sono le fonti di rischio?**
Accesso alla documentazione della denuncia
- Comunicazione da parte del responsabile del trattamento

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

I soggetti "autorizzati" a trattare i dati sono nominati con specifici atti, come da Regolamento, e sono istruiti e formati sul corretto trattamento.

I documenti sono tenuti con separazione del nominativo del denunciante

- Stima della **GRAVITÀ DEL RISCHIO**, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure applicate/pianificate
Si ritiene il livello di rischio Basso
- Stima della **PROBABILITÀ DEL RISCHIO**, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?
Si ritiene la circostanza Improbabile

2 INTEGRITÀ DEI DATI (ALTERAZIONE, MODIFICA)

I dati cartacei o informatici sono tenuti interi

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Per poter modificare i file le persone che si volessero cimentare dovrebbero possedere una tecnologia molto avanzata. I documenti cartacei sono compilati a mano e quindi immutabili oltre che essere difficilmente raggiungibili

Quali sono le fonti di rischio?

le fonti di rischio sono legate ad un accesso all'ufficio del segretario comunale e all'archivio

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

L'archivio è gestito in autonomia dal Responsabile dell'anticorruzione

- **STIMA DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO**, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?
Il rischio viene valutato come Basso
- **STIMA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO**, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?
La stima individua l'evento come Improbabile

3 RISERVATEZZA DEI DATI (ACCESSO ABUSIVO, TRATTAMENTO NON CONFORME)**Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?**

In caso di accesso illegittimo ai documenti si ritiene possibili ritorsioni nei confronti del denunciante

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Accesso abusivo al server o accesso abusivo presso Archivio protetto

Quali sono le fonti di rischio?

Accesso abusivo al server o accesso abusivo fisico presso Archivio protetto

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

I dati informatici sono criptati. L'archivio delle segnalazioni è posizionato in area protetta gestito dal Responsabile dell'Anticorruzione

STIMA DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Il rischio viene valutato come Basso

STIMA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

La stima individua l'evento come Improbabile.

Piano d'azione

Misure e Procedure adottate o programmate per la mitigazione dei rischi

I dati delle prove vengono crittografati in transito e mentre sono a riposo in deposito.

VALUTAZIONE DELLE MINACCE

Minacce	Livello di probabilità
Attacchi informatici	alto
Abusi di privilegi di accesso/utilizzo improprio	alto
Modifica dei dati	medio-basso
Errori nei processi di elaborazione	medio-basso
Perdita dati per guasto/furto/smarrimento hardware	medio-basso
Cancellazione accidentale	medio-basso
Inefficiente gestione del dato	medio-basso

La valutazione delle minacce qui sopra rappresentato, si basa su una previsione di massima delle minacce tipo che possono paventarsi nell'ambito della gestione dei dati, facendo tuttavia salva la necessità di costante e periodico aggiornamento del presente documento alla luce delle criticità ovvero migliorie tecniche e di utilizzo che possono essere suggerite o rilevate.

La parte relativa all'adozione ed alla gestione delle misure di protezione dei dati è di competenza del Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di GARGALLO

RISULTANZE DI SINTESI

Sulla base di quanto sopra, può affermarsi come il Comune di GARGALLO attraverso i sistemi gestione dei dati di cui alla presente DPIA, esegua il trattamento di:

1. categorie di dati personali: comuni
2. categoria di soggetti: cittadini
3. finalità del trattamento: tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;
4. trasferimento verso paesi extra UE: non previsto;
5. conseguenze del trattamento: nessuna inibizione delle libertà o dell'esercizio dei diritti del denunciante

Da quanto sopra esposto, dall'esperienza quotidiana e del loro impatto sulla vita e le abitudini dei cittadini, dalla standardizzazione delle funzionalità e delle capacità operative dei sistemi tecnologici nonché dalle specifiche finalità perseguite con l'utilizzo di tali dati, può sostenersi come l'impatto sulle libertà e l'esercizio dei diritti sia rispettato

PARERE DEL DPO/RPD:

"In seguito ad attenta analisi del presente documento, visto l'art. 39 par. 1 lett. C del Reg. 679/2016, il DPO ritiene che i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (denunciante), a seguito dell'adozione delle misure di mitigazione del rischio indicate dall'ente, possano essere qualificati come rischi accettabili in relazione alle finalità perseguite dal trattamento in oggetto.

Il sistema nel suo complesso coniuga in un ragionevole equilibrio il diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali con le attività di vigilanza e prevenzione reati ed illeciti.

Pertanto nel complesso, alla data odierna, non si ritiene esistente un "rischio elevato" come inteso dall'art. 35 GDPR; per tale ragione, inoltre, non si rende necessario procedere con la Consultazione preventiva ex art. 36 GDPR."

CONCLUSIONI

La considerazione del contesto in cui si sviluppa la gestione dei dati adottati dal **Comune di GARGALLO** nonché le sue finalità, le modalità con cui avviene il trattamento dei dati e la tipologia dei medesimi e le misure giuridiche di contenimento dei rischi consentono di poter considerare il rischio per le libertà e di diritti dei cittadini di livello **complessivo MEDIO-BASSO**. Per quanto attiene le misure di sicurezza informatiche di competenza del Responsabile dell'anticorruzione si ritiene che siano idonee allo stato attuale.

Per effetto dei cambiamenti effettuati ed il rispetto di quanto formalizzato si effettuerà verifica annualmente ed ogni volta che dovesse essere rilevata qualche criticità ovvero appalesarsi la necessità di rivalutare l'adeguatezza e la conformità del funzionamento dei sistemi in uso.

GARGALLO, li 14/07/2023

Il Titolare
(LUIGI GIULIO GUIDETTI)

Il Responsabile Protezione Dati
(GIANZIA MASI)